



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI

UDIENZA TENUTA NELLE FORME DI CUI ALL'ART 127 TER CPC

Il Giudice nella procedura in epigrafe

Dato atto che in virtù delle disposizioni dell' art 127 ter c.p.c. che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni il Giudice ha disposto la trattazione della procedura nella forma anzidetta.

verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite

preso atto e dato qui per integralmente riportato il contenuto delle "note scritte" depositate,

Data compiuta lettura degli atti processuali e delle note depositate il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare all'esito della quale emana la seguente

ORDINANZA

visti gli artt. 530 e ss. c.p.c. e il D.M. 11/2/1997 n. 109

- vista l'istanza di vendita,
- visto il verbale di pignoramento e la descrizione dei beni pignorati;
- lette le note di trattazione
- esaminata la documentazione in atti,
- ritenuto opportuno procedere alla vendita a mezzo commissionario, disciplinando le modalità della stessa,
- ritenuto peraltro opportuno procedere previamente ad una verifica della stima dei beni pignorati, effettuata dall'Ufficiale Giudiziario senza l'assistenza di perito stimatore;
- ritenuto opportuno acquisire all'uopo il giudizio dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Prato, sulla scorta dell'esperienza maturata e delle vendite precedenti di beni analoghi,
- ritenuto che essendo ISVEG iscritta anche quale gestore delle vendite telematiche e gestore della pubblicità in attesa di specifiche direttive unitarie da parte del Tribunale sui criteri di individuazione della scelta del gestore della vendita si individua ISVEG anche quale gestore della vendita

DELEGA

l'Istituto Vendite Giudiziarie di Prato, ex art. 534 bis c.p.c. e art. 591 bis n. 1) c.p.c., alla determinazione del prezzo di vendita e, all'uopo, dispone che esso depositi entro 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza una propria valutazione in ordine al valore dei beni pignorati espressa dall'Ufficiale Giudiziario e in ordine al valore cui i beni potranno essere posti in vendita. In caso di valutazione difforme da quanto stimato dall'Ufficiale giudiziario onera l'IVG di dare specifica enucleazione dei criteri supportanti la variazione di stima;

All'uopo dispone che l'IVG dia comunicazione al procedente ed agli eventuali intervenienti ed all'esecutato del giorno individuato per l'espletamento delle operazioni di stima e di apprensione dei beni (operazioni che si autorizza sin da ora



poter avvenire contestualmente) tramite deposito in cancelleria telematica e comunicazione diretta all'esecutato se non costituito;

In ogni caso l'IVG deve provvedere in sede di apprensione dei beni alla ricognizione degli stessi confrontandoli con la descrizione contenuta nel verbale di pignoramento, e previa verifica del non assoggettamento dei beni a precedente vincolo espropriativo con specifica indicazione che, in difetto dell'espletamento della attività di ricognizione fotografica dei beni ad opera dell'Ufficiale Giudiziario, IVG provveda alla stessa in modo da fornire esaustiva documentazione visiva della consistenza e dello stato dei beni staggiti;

Che, nello stesso atto, l'I.V.G. provveda altresì a quantificare le spese di trasporto dei beni ex art. 35 D.Lgs. 109/1997 e le spese della pubblicità sul portale, sui siti internet, sui giornali o riviste di cui all'art. 490 c.p.c. (per i beni mobili registrati di valore superiore ad euro 25.000,00), ovvero spedizione di circolare settoriale e merceologica, o altro, specificando quali forme di pubblicità (**ulteriori rispetto a quelle obbligatorie**) ritenga convenienti e intenda attuare; Che la detta relazione venga, contestualmente al deposito, comunicata al/ai creditori e al debitore via PEC o fax e depositata in cancelleria telematica;

VISTI

visti gli artt. 490 530 532 e 533 c.p.c. l'art 161 ter disp att c.p.c. e il D.m. 109/97 e l'art 25 del D.m. 32/2015

NOMINA COMMISSIONARIO E GESTORE DELLA VENDITA ISVEG

ORDINA

che, decorsi 20 giorni dal deposito e dalla comunicazione della valutazione da parte dell'I.V.G. (45 giorni dalla pubblicità se trattasi di beni registrati aventi valore superiore ad € 25.000), si dia corso alla vendita dei beni descritti nel verbale di pignoramento e nella valutazione estimativa dell'I.V.G. (alla stima ivi prevista), affidandone l'esecuzione, quale commissionario, ex art. 532 c.p.c., all'Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Prato che risulta soggetto **in attesa del completamento della formazione degli albi di cui all'art. 169 sexies disp att c.p.c.** avente specifica esperienza in materia La vendita dei beni pignorati è disciplinata dalle seguenti

CONDIZIONI:

A) **Gara telematica e pubblicità delle vendite**– La vendita si svolgerà – per ciascun bene o lotto – mediante gara telematica (modello ebay) accessibile dal sito <http://www.isveg.fallcoaste.it> sito certificato dell'Istituto) e **su quello del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”**. In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, l'avviso della vendita , unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disp di attuazione c.p.c, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. Per partecipare alla vendita è necessario consultare il regolamento pubblicato sul sito <http://www.isveg.fallcoaste.i> e sul **portale pst.giustizia.it**

Disposta che la pubblicazione avvenga con responsabilità del commissionario secondo quanto previsto in generale dalla normativa vigente in materia di privacy

B) **Durata della gara** – La durata della gara è fissata in giorni 15 (di cui almeno 8 giorni di gara effettiva per il primo esperimento di vendita e di almeno 10 giorni per gli esperimenti successivi al primo con intervallo tra il primo ed il secondo esperimento di vendita di almeno 15 giorni onde consentire al precedente l'esercizio della facoltà di cui al punto K) con decorrenza dall'inizio della gara telematica (che dovrà cominciare entro 20 giorni dal primo accesso per



l'asporto del bene). Si dispone che il commissionario dia notizia dell'inizio della gara al precedente tramite deposito della comunicazione di inizio degli esperimenti di vendita in cancelleria telematica;

C) **Prezzo base** – Il prezzo base per le offerte per ciascun bene o lotto è pari a quello indicato nella valutazione dell'I.V.G. o, in caso di reclamo, quello indicato dal G.E. nella relativa ordinanza; qualora la relazione di stima del commissionario non sia condivisa dai creditori o dal debitore, questi potranno fare reclamo ex art. 534 ter c.p.c., con avvertimento peraltro che al reclamo dovrà essere allegata una perizia di parte a supporto della differente valutazione richiesta a pena di inammissibilità del reclamo;

D) **Importo globale** dispone che ex art. 504 c.p.c. le operazioni di vendita vengano eventualmente anticipatamente cessate al raggiungimento di un importo totalmente soddisfacente dei crediti azionati nella procedura maggiorati degli interessi medio tempore maturati e delle spese della esecuzione (ivi comprese le competenze da riconoscersi eventualmente all'UNEP di Prato ex art. 122 DPR 1229/59). Nel caso del raggiungimento dell'importo così precisato si onera IVG della restituzione immediata degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di rito;

E) **Esame dei beni in vendita** – Ogni interessato può prendere direttamente visione dei beni in vendita, negli orari stabiliti dal commissionario e pubblicizzati sul relativo sito. La vendita dei beni viene fatta nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, giusto il preliminare controllo di cui all'art. 536 II co c.p.c., come visti sul sito <http://www.isveg.fallcoaste.it> e sul portale del Ministero della giustizia denominato Portale delle vendite pubbliche) eventuali differenze non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo

F) **Registrazione su <http://www.isveg.fallcoaste.it> portale pst.giustizia.it e caparra** – Gli interessati a partecipare alla gara e a formulare offerta/e irrevocabile/i di acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando l'apposita funzione attivata sul sito e costituire una caparra tramite carta di credito di importo pari al 10% del prezzo offerto (il versamento della caparra tramite carta di credito prevede che il software autorizzi automaticamente la persona alla partecipazione della gara, bloccando la carta per un importo pari al 10% del prezzo offerto; in caso di mancata aggiudicazione, la carta di credito verrà automaticamente sbloccata al termine della gara senza alcun addebito).

G) **Offerta irrevocabile di acquisto** – L'offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata tramite Internet con le modalità indicate sul sito; l'offerta perde efficacia quando è superata da successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità. Negli orari di apertura dell'Istituto Vendite Giudiziarie e nei limiti delle disponibilità del commissionario, potranno essere messi a disposizione degli interessati alcuni terminali per l'effettuazione di offerte.

H) **Aggiudicazione e vendita** – Il commissionario procederà alla vendita del bene, previo incasso dell'intero prezzo, a favore di chi, al termine della gara, risulterà avere effettuato l'offerta maggiore.

All'aggiudicatario sarà addebitata la commissione pari all'1,5% sulla caparra versata:

Il pagamento del saldo potrà essere effettuato (a scelta del vincitore della gara):

- tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno (lavorativo) successivo al termine della gara stessa (con valuta al primo giorno successivo all'effettuazione del bonifico);
- mediante carta di credito (in tal caso sarà addebitata all'aggiudicatario anche la relativa commissione pari all'1,5% e/o il diverso importo richiesto dal circuito bancario di riferimento del saldo del prezzo di aggiudicazione);
- mediante bancomat da consegnarsi presso la sede dell'I.V.G. (in tal caso sarà addebitata all'aggiudicatario anche la relativa commissione pari allo 0,50% del saldo del prezzo di aggiudicazione);



- tramite assegno circolare (non trasferibile, intestato ad I.V.G.) da depositare presso la sede dell'I.V.G. entro il giorno (lavorativo) successivo al termine della gara;

I) Restituzione della caparra – La restituzione della caparra ai soggetti non risultati aggiudicatari avviene con le seguenti modalità: ripristino della piena disponibilità sulla carta di credito entro il giorno (lavorativo) successivo al termine della gara al netto di eventuali oneri bancari, se previsti dall'Istituto di credito. Su richiesta dell'offerente o in caso di sopraggiunte difficoltà nell'automatico ripristino della disponibilità sulla carta di credito, il commissionario procederà alla restituzione della caparra tramite bonifico bancario entro 2 giorni (lavorativi) successivi al termine della gara.

J) Consegna/ritiro dei beni – I beni saranno consegnati agli acquirenti soltanto dopo l'avvenuto integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della commissione e, nel caso di beni registrati, dell'avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà (a cura dell'aggiudicatario); ai fini dell'art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma versata (compresa la caparra) sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo.

In caso di pagamento non integrale o di mancato pagamento, la caparra sarà acquisita dal commissionario e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate.

L'acquirente deve provvedere al ritiro entro 5 giorni dal termine della gara o dal compimento delle formalità per il trasferimento di proprietà (le quali devono iniziare entro 5 giorni dall'aggiudicazione).

In caso di mancato ritiro dei beni acquistati nei termini suddetti, l'acquirente è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a corrispondere all'I.V.G. il corrispettivo per il deposito previsto dal D.M. 15/5/2009 n.80. Decorso ulteriore 10 giorni, l'I.V.G. provvederà alla vendita dei beni non ritirati ai sensi degli artt. 2756, comma 3°, e 2797 c.c.

Su istanza e a spese dell'acquirente (e sotto la responsabilità di quest'ultimo per il trasporto), potrà essere concordata con il commissionario la spedizione del bene venduto.

K) Ulteriori (eventuali) esperimenti di vendita.

In caso di prima vendita deserta, entro DIECI giorni dalla stessa, si precisa che il creditore ha facoltà di chiedere l'assegnazione diretta del bene posto in vendita per il valore indicato nella perizia di stima con deposito di specifica istanza in cancelleria telematica

In tal caso, il creditore depositerà istanza al Commissionario per la sospensione delle operazioni di vendita e contestualmente al Giudice dell'Esecuzione che provvederà a fissare l'udienza per l'assegnazione dei beni.

Nel caso in cui non sia avanzata istanza di assegnazione diretta del bene ad opera del creditore, il commissionario procederà ad un ulteriore esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base per le offerte che dovrà essere ridotto del 20% (la seconda gara telematica dovrà avere inizio entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine dei 10 giorni concessi per la eventuale presentazione di istanza di assegnazione diretta). Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto anche in relazione alla seconda gara, il commissionario procederà ad un ulteriore esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base per le offerte che dovrà essere ridotto di un ulteriore 30% (la terza gara telematica dovrà avere inizio entro 5 giorni lavorativi dal termine della precedente). Tra un tentativo di vendita e l'altro, il bene rimarrà in pubblicità – c.d. vetrina permanente- per eventuali offerte che saranno valutate dal giudice.



Nel caso di mancata vendita, e comunque decorsi 6 mesi dalla comunicazione della presente ordinanza, l'I.V.G. restituirà gli atti al G.E. ex art. 532-533 c.p.c., relazionando sinteticamente sulle operazioni svolte; l'I.V.G. darà comunicazione di quanto sopra tramite deposito della relazione in Cancelleria telematica

L) Estinzione della procedura - Dopo la restituzione degli atti da parte dell'I.V.G. e la comunicazione da parte di quest'ultima, la procedura sarà dichiarata estinta ex art. 164 bis d.a. c.p.c. nel caso in cui, entro 15 giorni, i creditori non depositino istanza ex art. 540 bis c.p.c.; i beni saranno restituiti al debitore;

M) Sospensione vendite - non saranno ammesse istanze informali al commissionario di sospensione delle operazioni di vendita, che non siano proposte nelle forme e nel rigoroso rispetto dei termini di cui all'art. 624 *bis* cpc e con allegata la documentazione del pagamento dell'aggio di cui all'art. 34 D.Lgs. 109/1997; il commissionario quindi non dovrà in alcun modo tenere conto di istanze di tal fatta e invitare l'interessato a rivolgere al giudice formale istanza di sospensione; nel caso in cui, a seguito di sospensione, venga effettuata istanza di riassunzione del processo esecutivo, alla stessa dovrà essere allegata la prova del pagamento dell'aggio ex art. 31 co. III D.Lgs. 109/1997;

Si sottolinea sin da ora che la gara telematica potrà subire eventuali sospensioni a seguito della presentazione della istanza di sospensione delle operazioni ad opera del precedente e/o di sospensioni disposte dal Giudice dell'esecuzione in relazione ad eventuali istanze del Commissionario o delle parti del procedimento. Qualora la sospensione sia disposta per la risoluzione di incidenti di esecuzione la procedura verrà riattivata a seguito di espresso provvedimento del Giudice contenente le modalità operative e le condizioni dei residui esperimenti di vendita disposta sin da ora – a cura del Commissionario – la pubblicazione integrale del provvedimento del Giudice dell'Esecuzione

N) Desistenza - laddove, per intervenuti accordi tra le parti, il creditore procedente e gli intervenuti muniti di titolo intendessero presentare apposita istanza di desistenza ed estinzione della procedura ex art. 629 cpc, si fa presente che saranno comunque dovuti gli importi **liquidati** dal Giudice ad ISVEG per l'attività effettivamente posta in essere dal commissionario e di quanto EVENTUALMENTE dovuto all'UNEP di Prato ex art. 122 DPR 1229/1959 ;

ORDINA

al creditore procedente di versare – entro 15 giorni dalla richiesta rivoltagli dal commissionario a mezzo PEC o fax o raccomandata r.r. – all'Istituto Vendite Giudiziarie:

- le somme necessarie per la realizzazione della pubblicità (ivi comprese quelle di cui al contributo previsto ai sensi dell'art. 18 bis del DPR 30 maggio 2002, n.115 (Testo unico in materia di spese di giustizia));
- le somme necessarie al trasporto dei beni ex art. 35 D.Lgs. 109/1997 (nella misura indicata nella valutazione dell'I.V.G.);

Entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento il creditore procedente potrà richiedere al Giudice dell'Esecuzione la custodia nel luogo in cui si trovano dei beni difficilmente trasportabili e di essere dispensato dal versamento delle spese di trasporto.

RITENUTA

l'opportunità di rifarsi alla convenzione stipulata dal Tribunale con l'Istituto di Credito UNICREDIT BANCA SPA ai fini del deposito delle somme necessarie allo spedito svolgimento del processo esecutivo e delle somme rinvenienti dalla vendita dei beni pignorati;

DESIGNA



- UNICREDIT BANCA SPA, quale Istituto di Credito presso cui l'Istituto Vendite Giudiziarie dovrà versare le somme predette (escluso il versamento forfettario e delle somme necessarie al trasporto dei beni ex art. 35 D. Lgs. 109/1997) dando comunicazione alle parti del conto corrente on line intestato alla procedura alla Cancelleria.

NOMINA CUSTODE

Eventualmente in sostituzione del soggetto già designato, il Signor Direttore dell' Istituto Vendite di Prato che, entro venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvederà al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità.

DISPONE

che lo stesso Istituto Vendite Giudiziarie di Prato provveda:

- 1) entro 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o in altri locali nella disponibilità dell'Istituto, previo l'invio di comunicazione scritta al debitore contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso (avvertendo altresì il debitore che i beni potranno essere prelevati anche con apertura forzata e con l'intervento della forza pubblica che fin da ora si autorizza)
- 2) ad avanzare tempestiva istanza al Giudice dell'Esecuzione in caso di intrasportabilità o di eccessiva onerosità del trasporto dei cespiti pignorati;
- 3) a curare l'amministrazione dei beni, segnalando eventuali necessità che comportino provvedimenti urgenti;
- 4) a fornire ogni utile informazione (anche telefonica o tramite e-mail) agli interessati sulle modalità di vendita, sulle caratteristiche e sulla consistenza del/i bene/i e, in genere, sulla vendita giudiziaria, anche formando e ad inviando agli interessati (anche mediante e-mail o fax), copia/e dell'ordinanza di vendita;
- 5) a mostrare agli interessati che ne facciano richiesta i beni offerti in vendita;
- 6) a versare sul conto corrente on line acceso in favore della presente procedura il ricavato dalla vendita oltre al deposito in cancelleria della documentazione di cui all'art. 533 II co c.p.c. entro due giorni dalla conclusione delle operazioni di vendita al netto dei compensi per le attività di custodia e di vendita con ciò autorizzando il commissionario a trattenere le dette somme

DISPONE

- che a cura dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Prato sia curata l'affissione dell'avviso di vendita (riportando gli elementi essenziali desumibili dalla perizia) nel portale di cui all'art 490 co. I cpc
- che l'Istituto Vendite Giudiziarie di Prato provveda, secondo quanto anticipato nella valutazione a suo tempo depositata, alla pubblicità commerciale ex art. 490 c.p.c., ivi compresa la pubblicazione sul sito internet **“portale delle vendite pubbliche** del testo integrale di questo provvedimento, della perizia di stima e del recapito del custode giudiziario. Sottolineato come la mancata corresponsione degli importi relativi alla pubblicità obbligatoria per legge determinerà ex art. 631 bis c.p.c. l'estinzione del processo esecutivo con applicazione dell'art. 630, secondo e terzo comma c.p.c. (rilievo officioso, operatività di diritto, reclamabilità dinanzi al collegio del provvedimento che dichiara l'estinzione ovvero rigetta la relativa eccezione)

DISPONE



che il versamento forfettario previsto dall'art. 31 del D.M. 109/1997 venga effettuato dal procedente entro 5 giorni dalla comunicazione sulla calendarizzazione delle operazioni di stima ed apprensione dei beni e comunque non oltre i dieci giorni antecedenti la data indicata dall'IVG in sede di comunicazione della data di stima e apprensione dei beni;

In caso di inottemperanza all'ordine di versamento, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 109/1997 il commissionario restituirà gli atti al G.E;

Ribadito che in caso di inottemperanza al pagamento degli importi di cui alla pubblicità obbligatoria la procedura verrà dichiarata estinta ex art 631 bis c.p.c.

LIQUIDA

a favore dell'I.V.G.:

- i compensi previsti dalla tariffa ministeriale per le attività di custodia e di vendita,
- le spese necessarie alla pubblicità (ivi comprese quelle relative alla pubblicità obbligatoria sul p.v.p. nella misura stabilita dall'art 18 bis del DPR 30 maggio 2002, n.115 (Testo unico in materia di spese di giustizia), da prelevarsi dal conto corrente on line acceso in favore della presente procedura
- le spese necessarie al trasporto dei beni pignorati (nella misura indicata nella perizia di stima), da corrispondersi dal creditore, nei termini sopra indicati,

AVVERTE

le parti che i compensi per le attività di custodia e i rimborsi delle spese già sostenute dovranno essere corrisposti anche in caso di estinzione anticipata della procedura esecutiva.

PQM

Rinvia in prosieguo trattazione alla udienza del 03.11.2026 per il rendiconto del custode, per la distribuzione del ricavato (in caso di esito positivo della vendita) o per l'eventuale istanza ex art. 540 bis c.p.c. o estinzione ex art. 164 bis d.a. c.p.c. (in caso di esito negativo degli esperimenti di vendita) dato atto che a tale udienza verranno ugualmente liquidate le competenze UNEP di cui all'art. 122 d.p.r. 1229/59 **se dovute.**

Salva la facoltà del procedente di chiedere l'anticipazione della udienza in relazione al concreto dipanarsi delle operazioni di vendita

DISPOSTA LA TRATTAZIONE DELLA PROCEDURA NELLE MODALITA' DI CUI ALL'ART 127 TER CPC ALL'UOPO CONCEDENDO ALLE PARTI TERMINE PERENTORIO PER IL DEPOSITO DI NOTE DI TRATTAZIONE SINO ALLA DATA DI RINVIO COME SOPRA INDICATA

DISPONE

che la Cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento alle parti e all'Istituto Vendite Giudiziarie di Prato per gli adempimenti di competenza

Si comunichi

Prato 10.02.2025

Il Giudice

dott. Elena Moretti

